



COPIA

CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
(Città Metropolitana di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale N. 7 DEL 08/05/2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023 – LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160

L'anno 2023, il giorno otto, del mese di maggio alle ore 12,20 in modalità telematica, Il Commissario Straordinario **dott.ssa Carolina Iovino**, nominata con D.P.R del 24 febbraio 2023 con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco ex art. 141, c. 1, lett. b) n. 3 con l'assistenza del Segretario Generale **dott.ssa Matilde Esposito**, con i poteri del Consiglio Comunale, ha assunto la presente deliberazione:

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L' ANNO 2023 –
LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

per effetto delle disposizioni contenute nell' art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 – Legge di Bilancio 2020 è stata iscritta la nuova disposizione IMU;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre

2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *"775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*
- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 751, che *"...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;
- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, il disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

Dato atto, in merito che, con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 18.06.2021;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Ritenuto opportuno deliberare le seguenti aliquote IMU per l'anno d'imposta 2023:

	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4,00 per mille	€ 200,00
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% riservata allo stato) ed aree edificabili	10,6 per mille	
Tutti gli altri immobili	10,5 per mille	

Il Funzionario Responsabile Servizio Entrate
dott.ssa Afrodite Velleca



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE 2

Vista la relazione illustrativa e ritenuto di farla propria

Acquisito il parere dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO

dott.ssa Carolina Iovino nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 24.02.2023, assunto al protocollo dell'Ente in data 28.02.2023 n° 9838, per la temporanea Amministrazione dell'Ente, fino all' insediamento degli organi ordinari a norma di legge, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale


- di approvare, per l'anno d' imposta 2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4,00 per mille	€ 200,00
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% riservata allo stato) ed aree edificabili	10,6 per mille	
Tutti gli altri immobili	10,5 per mille	

- di stabilire nella misura di 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come

previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Il Dirigente del Settore 2
dott.ssa M. Rachela Di Gregorio





CITTA' POMIGLIANO D'ARCO
(Città Metropolitana di Napoli)

**OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L' ANNO 2023 – LEGGE
27 DICEMBRE 2019 N. 160**

PARERI di cui all'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii.

A) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Lì, 12/04/2023

IL DIRIGENTE
Dott. M. Rachela Di Gregorio

B) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Lì, 12/04/2023

IL DIRIGENTE
Dott. M. Rachela Di Gregorio

PARERE DI CONFORMITÀ, RESO AI SENSI DELL'ARTICOLO 97 DEL D. LGS. 267/2000

favorevole

Lì, 09/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Matilde Esposito



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Verbale n.11 del 02.05.2023

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Imposta municipale unica (IMU): Approvazione aliquote e detrazione anno 2023*”

Premesso che, l’organo di revisione economico ha preso atto del contenuto di quanto ricevuto con *pec* del 20.04.2023 dal Responsabile Servizio Entrate, per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Commissario Straordinario da adottare con il potere del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “*Imposta municipale unica (IMU): approvazione aliquote e detrazioni anno 2023*”.

Premesso altresì che l’art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000, prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamentazione dell’applicazione dei tributi locali;

Vista la proposta in oggetto emarginata unitamente alla relazione istruttoria e richiamato il regolamento comunale approvato con deliberazione comunale 23 del 18.06.2021, che dispone l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’imposta municipale unica (IMU) introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che risultano confermate nella medesima misura già prevista per l’anno 2022 secondo i criteri già adottati nel 2021, di seguito sintetizzate nei termini essenziali:

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

1. Aliquota 4,00 per mille.

Per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o equiparata all’abitazione principale, classificata nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse.

2. Aliquota 10,60 per mille.

Per i fabbricati posseduti ed utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, di arte o professione dal soggetto passivo IMU classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0.76% riservata allo Stato) ed aree edificabili;

3. Aliquota 10,50 per mille.

Per tutti i fabbricati non rientranti nelle precedenti fattispecie.

4. Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze:

Per i casi sotto indicati, la detrazione, è fissata nella misura di euro 200,00 come previsto dall'art. 1 comma 749 della Legge 160/2019, dando altresì atto che la medesima deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione si verifica:

- A. Per l'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o equiparata all'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- B. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 197


Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio entrate e dal Dirigente del settore finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerata la coerenza delle aliquote e detrazioni di imposta, come sopra riportate con la normativa vigente;


ESPRIME

Parere favorevole all'adozione del provvedimento in oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Elia Natalino 

Dott. Prisco Giovanni 

Dott.ssa Giordano Giulia  2

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico/contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dall' art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere dell'organo di revisione contabile

Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale;

DELIBERA

- di approvare per **l'anno di imposta 2023**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU

	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4,00 per mille	€ 200,00
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% riservata allo stato) ed aree edificabili	10,6 per mille	
Tutti gli altri immobili	10,5 per mille	

- di stabilire nella misura di 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- di demandare agli uffici competenti la trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine il Commissario Straordinario,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023 – LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Carolina Iovino



Il Segretario Generale
Dott.ssa Matilde Esposito



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO (Città Metropolitana di Napoli)

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 08/05/2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023 – LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affisa all'albo pretorio comunale il giorno 09/05/2023 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pomigliano d'Arco, lì 09/05/2023



Il Dirigente Affari Generali
dott.ssa Gelsomina Romano



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO **(Città Metropolitana di Napoli)**

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 08/05/2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023 – LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva
- Diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134 com.3 del T.U.E.L. decorsi i dieci giorni della pubblicazione in albo pretorio.

Pomigliano d'Arco, li 09/05/2023



Il Dirigente Affari Generali
dott.ssa Gelsomina Romano



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO (Città Metropolitana di Napoli)

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 08/05/2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023 – LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Pomigliano d'Arco, lì 09/05/2023



Il Dirigente Affari Generali
dott.ssa Gelsomina Romano